



## RISCOSSIONE IMPOSTE SUL REDDITO

# Art. 26-bis

## Comunicazioni al domicilio digitale

1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (128)

Versione in vigore dal 22 febbraio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 138

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Riscossione imposte sul reddito                                   |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 |
| Titolo        | I — Riscossione delle imposte                                     |
| Capo          | II — Riscossione mediante ruoli                                   |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973                            |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(128) Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/riscossione-imposte-sul-reddito/art-26-bis-comunicazioni-al-domicilio-digitale>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it